



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI

Ufficio 3- Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali -
Unità centrale di crisi

Registro - Classif

Trasmissione elettronica

N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Assessorati sanità Servizi veterinari
Regioni e Province Autonome
Servizi Veterinari

IIZZSS

Comando Carabinieri per la tutela della
salute - NAS

Organizzazioni di categoria del settore
avicolo

Commissione Europea - DG SANTE
Bernard.Van-Goethem@ec.europa.eu

MiPAAF
FNOVI
ANMVI
SIVEMP
SIVELP

E p.c.

Ufficio di Gabinetto

Ufficio Legislativo

Segretariato Generale

Direzione Generale
della Prevenzione Sanitaria
Ufficio 1

Direzione Generale
per l'igiene e la sicurezza
degli alimenti e la nutrizione
Ufficio 1

UVAC

Oggetto: Piano Nazionale di Controllo delle Salmonellosi negli avicoli per gli anni 2019, 2020 e 2021.



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3 – Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali – Unità centrale di crisi

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante “Misure di lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali”;

VISTO il decreto del Ministro della sanità 20 luglio 1989, n. 298 recante il “Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1989 n. 198;

VISTO il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti;

VISTA la direttiva n. 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione n. 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva n. 92/117/CEE del Consiglio;

VISTO il regolamento n. 882/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 recante Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni, la cui efficacia è stata prorogata da ultimo fino al 31 dicembre 2019 con Ordinanza 13 dicembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 31 dicembre 2018;

VISTO il decreto legislativo 4 aprile 2006, n.191, recante "Attuazione della direttiva n. 2003/99/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici";

VISTO il regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione del 10 marzo 2010 recante attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un obiettivo dell'Unione di riduzione della prevalenza dei sierotipi di Salmonella nei gruppi di riproduttori adulti della specie Gallus gallus;

VISTO il regolamento (UE) n. 517/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante disposizione di attuazione del regolamento (CE) 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo dell'Unione per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di Salmonella nelle galline ovaiole di Gallus Gallus e che modifica il regolamento (CE) 2160/2003 ed il regolamento n. 200/2010 della Commissione;

VISTO il regolamento (UE) n. 1190/2012 della Commissione del 12 dicembre 2012 sull'obiettivo dell'Unione di riduzione della Salmonella Enteridis e Typhimurium nei gruppi di tacchini come previsto dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto del Ministro della salute 11 novembre 2011 concernente il Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteridis e Typhimurium nelle galline ovaiole della specie Gallus Gallus pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2012 n. 3;

VISTO il decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2013 concernente le condizioni e modalità di abbattimento di cui al Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteridis, Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis, nei riproduttori della specie Gallus Gallus, in attuazione dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1988 n. 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2013 n. 89 così come modificato dal decreto del Ministro della salute 26 novembre 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2019 n. 12;

VISTO il decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2013 concernente le condizioni e modalità di abbattimento di cui al Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteridis e Typhimurium nei tacchini da riproduzione e da ingrasso, in attuazione dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1988 n. 218, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2013 n. 89 così come modificato dal decreto del Ministro della salute 26 novembre 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2019 n. 12;

VISTA la decisione n. 2014/288/UE di esecuzione della Commissione del 12 maggio 2014 concernente i requisiti uniformi per la notifica dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie degli animali e zoonosi cofinanziati dall'Unione;

VISTO il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative tra le altre anche alla salute e al benessere degli animali;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale");

VISTO il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla salute delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli per gli anni 2016-2018, approvato dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 652/2014;

CONSIDERATO che la Commissione europea con Working Document SANTE/11259/2018 ha approvato ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 652/2014 il Piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli presentato dall'Italia per gli anni 2019-2021, in cui sono definiti, ai sensi del regolamento (CE) n. 2160/2003, gli obiettivi nazionali di riduzione della prevalenza dei sierotipi di *Salmonella* rilevanti per la salute pubblica nelle popolazioni avicole e le modalità per raggiungerli,

CONSIDERATO che il decreto 11 novembre 2011 articolo 1 comma 3 ed i decreti 4 febbraio 2013, ai rispettivi articoli 1 comma 6, stabiliscono che a partire dall'anno 2014 le procedure operative di intervento nel Piano nazionale di controllo delle Salmonelle sono stabilite con decreto del Direttore Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute;

ACQUISITO il parere favorevole del Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

DISPONE

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Su tutto il territorio nazionale per gli anni 2019, 2020 e 2021 si applica il Piano Nazionale di Controllo delle Salmonellosi negli avicoli allegato al presente dispositivo.
2. Il presente dispositivo è pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione “Trovanorme”.

Roma 19 febbraio 2019

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Silvio Borrello*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993